

Regolamento Sull'organizzazione dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (ROrg-AAQ)

del 12 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

visto l'articolo 21, capoverso 8 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011¹ (LPSU) e visto l'articolo 2, capoverso 2, lettera d, numero 1 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario del 26 febbraio 2015² (ConSU),

emette il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento disciplina i dettagli dell'organizzazione dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento).

² Richiama inoltre le disposizioni sull'organizzazione e sui compiti già previste dal diritto superiore.

Art. 2 Statuto dell'Agenzia di accreditamento

L'Agenzia svizzera di accreditamento è operativamente indipendente dall'amministrazione federale, dai Cantoni, dalle scuole universitarie e da altri istituti accademici. L'Agenzia svizzera di accreditamento è un'entità giuridica non autonoma e subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento), in conformità con l'articolo 22, capoverso 2 della LPSU; essa è chiamata a rispondere nei confronti del Consiglio di accreditamento, entità indipendente.

Art. 3 Diritto del personale

¹ I rapporti di lavoro del personale dell'Agenzia svizzera di accreditamento sono soggetti alla Legge sul personale federale³ e al Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie (RegP-CSU) del 26 febbraio 2015⁴.

² Il datore di lavoro è il Consiglio delle scuole universitarie.

³ I dettagli sono regolati dal RegP-CSU.

¹ SR 414.20

² SR 414.205

³ SR 172.220.1

⁴ <https://shk.ch/it/> > Documentazione > Basi legali

Art. 4 Compiti dell’Agenzia svizzera di accreditamento ai sensi della LPSU

L’Agenzia svizzera di accreditamento conduce le procedure di accreditamento e di garanzia della qualità, sviluppa la metodologia procedurale e assicura lo scambio con i gruppi di interesse e con il pubblico. In particolare, svolge i seguenti compiti:

- a. Svolge le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di programmi in base all’articolo 32 della LPSU e presenta le proposte di accreditamento al Consiglio di accreditamento in conformità con l’articolo 33 della LPSU.
- b. Riflette e sviluppa continuamente la metodologia delle sue procedure.
- c. Secondo l’articolo 32 della LPSU, garantisce che le procedure siano conformi agli standard internazionali. A tal fine, mantiene uno scambio con i gruppi di interesse nazionali e mantiene le relazioni con le organizzazioni internazionali nel campo dell’accREDITamento e della garanzia della qualità.

Art. 5 Compiti in qualità di ufficio del segretariato del Consiglio di accreditamento

¹ L’Agenzia svizzera di accreditamento funge da ufficio del segretariato del Consiglio di accreditamento.

² I compiti dell’ufficio sono disciplinati dall’articolo 2a del Regolamento del 12 marzo 2015⁵ sull’organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (ROrg-CSA).

Art. 6 Mandati per conto di terzi

¹ L’Agenzia svizzera di accreditamento può svolgere mandati per conto di terzi nell’ambito dell’accREDITamento e della garanzia della qualità ai sensi dell’articolo 7, capoverso 2 della ConSU.

² Nell’ambito di tali mandati, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2 dell’OReg-SAR, l’Agenzia svizzera di accREDITamento è autorizzata a firmare.

Art. 7 Compiti del direttore o della direttrice

¹ Il direttore o la direttrice dell’Agenzia svizzera di accREDITamento dirige l’Agenzia svizzera di accREDITamento e ne conduce le attività.

² Gli o le spettano in particolare i seguenti compiti:

- a. Pianifica le procedure di garanzia della qualità da condurre tenendo conto delle risorse e concertandosi con il Consiglio di accREDITamento.
- b. Predispose le basi per le decisioni del Consiglio di accREDITamento nell’ambito delle procedure ai sensi della LPSU e presenta al detto Consiglio le proposte di accREDITamento dell’Agenzia svizzera di accREDITamento.
- c. Sviluppa i principi di base nell’ambito delle procedure condotte per conto di terzi e prepara le decisioni dell’Agenzia svizzera di accREDITamento.

⁵ www.akkreditierungsrat.ch > Documenti > Basi legali

- d. Presenta al Consiglio di accreditamento la pianificazione strategica dell'Agenzia svizzera di accreditamento.
- e. Sottopone al parere del Consiglio di accreditamento il budget e i conti annuali, insieme alla relazione di revisione dei conti.
- f. Stabilisce, modifica e termina i rapporti di lavoro del personale dell'Agenzia svizzera di accreditamento e prende tutte le decisioni relative.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento⁶ entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.

⁶ Il Regolamento sull'organizzazione dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 maggio 2015.